



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9989 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Carmine Mastronardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Caiffi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Del giudizio con il quale il Sig. Mastronardi ❖ stato ritenuto ❖NON IDONEO AL
SERVIZIO DI POLIZIA❖ per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti
fisici previsti dal D.M. 30 giugno n. 198: ❖Rigidità❖ caratteriale e fragilità❖
emotiva in soggetto con tratti di personalità❖ disfunzionali misti di tipo ossessivo
e dipendente❖ ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 15 del

D.M. 30/06/03 n. 198, notificato in data 11.06.2019 ed espresso dalla Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami- del 26 maggio 2017;- Di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica, nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al Sig. Mastronardi;

- Del provvedimento ove già adottato, non notificato del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;- Di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli del Sig. Mastronardi ai fini della presente procedura;

PER LA DISAPPLICAZIONE del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella I, punto 15;

NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO in capo al Sig. Mastronardi del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all'accertamento dei requisiti attitudinali nonché alla valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella

relativa graduatoria;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

Del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, nonché dei rispettivi elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al suddetto decreto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce del risultato della verifica, il ricorso appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza;

Ritenuto che, di conseguenza, debba essere accolta l'istanza cautelare, ammettendo, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale in questione, Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, incombenza da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla

notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;
Ritenuto di dover fissare, per la trattazione congiunta con il connesso ricorso numero 5315 del 2019, l'udienza di merito in data coincidente con quella già fissata per il ricorso connesso;
Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell'Amministrazione resistente il costo della verifica, compensando, per il resto, le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione del concorso controverso.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 aprile 2020, per la trattazione congiunta con il connesso ricorso N.R.G. 5315 del 2019.

Pone a carico della Amministrazione resistente il costo della verifica, liquidato in euro 500,00 (cinquecento).

Compensa, per il resto, le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.